

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le norme di riordino del servizio della riscossione di cui alla legge delega 28 settembre 1998, n. 337;

Visto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che regola la riscossione delle entrate dello Stato e degli altri enti pubblici;

Visto D. Lgs. 13 aprile 1999 n. 112, concernenti la disciplina del servizio di riscossione dei tributi;

Visti i successivi provvedimenti normativi recanti disposizioni integrative e correttive dei DD.LLgs. summenzionati;

Visto l'art. 1 del D.Lgs. 22 febbraio 1999, n. 37, che ha soppresso l'obbligo del non riscosso per riscosso;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che, nel disciplinare la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate proprie, anche tributarie, demanda all'ente la scelta se applicare le disposizioni di legge vigenti secondo quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo ovvero ricorrere alle procedure di cui al successivo comma 5;

Viste le disposizioni recate dal Capo III del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, che disciplinano l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni;

Visto quanto disposto dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per il quale i Comuni continuano ad applicare la Tarsu fino ai termini indicati dall'art. 11 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

Considerato che dall'applicazione della normativa di cui ai decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112 - che disciplinano in modo nuovo la riscossione mediante ruolo dei tributi e delle altre entrate locali - derivano:

-nuove modalità di formazione del ruolo che rendono particolarmente difficoltosi i controlli dell'ente sui flussi finanziari e informativi relativi alle riscossioni effettuate dai diversi concessionari interessati, dovendo i ruoli essere formati in relazione al domicilio fiscale del contribuente e quindi in numero corrispondente a quello degli ambiti provinciali nei quali i medesimi contribuenti hanno domiciliazione fiscale;

-tempi di riscossione significativamente più lunghi rispetto a quelli previsti dalla previgente disciplina, in quanto la cartella di pagamento è notificata entro quattro mesi dalla consegna del ruolo al concessionario ed il contribuente può pagarla entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta notifica; tempi che possono causare aggravii nella gestione dei flussi di cassa e maggiori oneri finanziari per l'ente;

Rilevata, quindi, la necessità che la riscossione della TARSU sia disciplinata in modo da consentirne l'acquisizione secondo i livelli di efficienza, efficacia, ed economicità corrispondenti alle esigenze del Comune;

Ritenuto che la riscossione tramite ruolo, a seguito della definizione di particolari modalità operative, consente di acquisire la tassa con la massima rapidità e correttezza, conseguendo i predetti obiettivi in termini di efficienza, efficacia ed economicità;

Richiamato il proprio precedente atto n. 90 del 26.06.2002, con il quale veniva affidato alla Co.Ri.T.

SPA, concessionaria della riscossione tributi per la provincia di Rimini, il servizio di riscossione del tributo in oggetto;

Considerato che i risultati raggiunti nella gestione del servizio siano pienamente soddisfacenti per l'ente, anche in considerazione della continuità ai flussi finanziari conseguiti;

Ritenuto pertanto di confermare l'affidamento del servizio in oggetto alla Co.Ri.T. Spa con sede in Rimini - Corso D'augusto, 62, alle condizioni di cui all'allegato schema di convenzione;

Visto il vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARSU;

Ritenuta la propria competenza a deliberare;

A voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

1) di individuare, per quanto concerne le modalità di riscossione della Tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, nel sistema di riscossione tramite ruolo quello che maggiormente garantisce efficienza ed efficacia per il pronto introito del tributo;

2) di approvare quindi, per i motivi citati in premessa, l'affidamento del servizio di riscossione della TARSU alla CO.RI.T. Rimini e Forlì-Cesena S.p.A., con sede in Rimini Corso d'Augusto, 62, concessionaria della riscossione tributi per la provincia di Rimini;

3) di approvare inoltre, in termini di massima, le condizioni e la durata dell'affidamento del servizio secondo quanto riportato nell'allegato schema di convenzione;

4) di individuare nel dirigente F.F. settore entrate-tributi, Rag. Mariano Lombardu, il responsabile del procedimento.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
